



## **ACCORDO DEFINITIVO DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021**

Il giorno 21 settembre 2023 i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, tenuto conto dell'avvenuta certificazione dell'ipotesi di accordo del 21 luglio 2023, pervenuta con note n. 58194 del 19 settembre 2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica e n. 224540 dell'08 settembre 2023 della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, hanno sottoscritto a distanza l'Accordo definitivo per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo risorse decentrate dell'anno 2021 (di seguito "Fondo").

A tal fine le parti:

### **VISTO**

il contenuto delle fonti di seguito citate:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali, Triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Centrali, Triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Accordi sulle procedure di sviluppo economico, sottoscritti il 19 aprile 2011, il 17 settembre 2015, il 21 dicembre 2017, il 23 ottobre 2018 e l'8 agosto 2019;

Accordo sul finanziamento delle funzioni direttive nell'Agenzia delle Entrate, sottoscritto il 14 dicembre 2010;

Accordo del 14 marzo 2022 sui riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione del nuovo modello di accoglienza degli uffici dell'Agenzia;

Accordo dell'11 luglio 2023, sottoscritto dall'Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 157 per l'anno 2021, è stato destinato all'incentivazione del personale delle aree professionali un importo pari a € 153.383.570,90 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia;

Accordo dell'11 luglio 2023, sottoscritto dall'Agenzia e dalle Organizzazioni sindacali, area dirigenti e aree professionali, con il quale è stato destinato all'incentivazione del personale delle aree professionali, per l'anno 2021, una quota delle risorse di cui all'art. 59, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a € 77.870.854,00 al lordo degli oneri a carico dell'Agenzia;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia;

Convenzione triennale per il triennio 2022 – 2024 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Direttore dell'Agenzia;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2016, n. 158 concernente il “Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali”;

## CONSIDERATO

che le risorse del Fondo per l'anno 2021 ridotte delle somme già erogate per il finanziamento dell'indennità di Agenzia, delle ex posizioni “*super*”, delle progressioni economiche effettuate negli anni precedenti, e della spesa per i centralinisti non vedenti, ammontano complessivamente ad € **198.572.092,00** al netto dei contributi a carico del datore di lavoro;

## RITENUTO

che occorre procedere alla ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2021 tra le diverse finalità previste dall'articolo 50 CCNL Funzioni centrali 2019-2021, in coerenza con quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009;

## CONVENGONO

### **1. Ripartizione delle somme disponibili per l'anno 2021**

L'importo complessivo delle risorse disponibili per l'anno 2021 pari a € **198.572.092,00** è ripartito nelle quote destinate alle finalità di seguito elencate.

Tutti gli importi del presente accordo, salvo specificazione contraria, sono indicati al netto dei contributi a carico del datore di lavoro.

## **2. Premio collegato alla Performance Individuale**

Allo scopo di considerare adeguatamente le *performance* connesse alle principali attività di missione degli Uffici nazionali, delle strutture regionali, di quelle provinciali e degli Uffici Provinciali –Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino, una quota delle risorse del Fondo pari a € **80.183.411,00** è destinata al finanziamento del premio di Produttività Individuale, finalizzato ad incentivare l'apporto dato dal personale nelle diverse attività dell'Agenzia.

Tale importo viene attribuito secondo i criteri definiti nell'**Allegato A**.

Il premio individuale spettante viene determinato in considerazione del diverso contenuto professionale del lavoro svolto dal personale nei vari processi lavorativi degli uffici, anche sotto il profilo del livello di apporto specialistico e di polivalenza funzionale. L'apprezzamento del contributo professionale avverrà mediante l'attribuzione alle ore effettivamente prestate dal dipendente in ciascuna attività, di un coefficiente, come definito per ciascuna tipologia di attività nella tabella riportata nell'**Allegato B** e per le finalità di differenziazione del premio individuale previste dall'art. 78 del CCNL FC 2016 – 2018.

Sono considerate con parametro medio nazionale le ore relative all'astensione obbligatoria per maternità, le ore relative al congedo per le donne vittime di violenza, le ore di riposo giornaliero per allattamento di cui agli artt. 39, 40 e 41 del D. Lgs. n. 151/2001 e le ore per permessi fruiti ai sensi dell'art. 33, Legge n. 104/92. Tenuto conto dell'art. 28, commi 3 e 4, del CCNL FC 2019-2021, sono considerate con parametro medio nazionale, le ore di congedo parentale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 (in particolare, il compenso è parametrato alla stessa misura percentuale della retribuzione corrisposta durante i giorni di congedo fruiti), le ore di congedo per malattia del figlio, di cui all'art. 47, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 151/2001 (ossia per i primi trenta giorni interamente retribuiti), le ore per effettuazione di terapie salvavita di cui all'art. 30, commi 1 e 3, del CCNL FC 2019-2021 e le ore di fruizione di ferie solidali.

Inoltre, tenuto conto dei provvedimenti adottati per contrastare la pandemia da Covid-19, sono considerate con parametro medio nazionale:

- le ore relative agli accertamenti sanitari Covid-19, la malattia Covid-19 di cui all'articolo 87, comma 1, del decreto legge 18/2020, l'assenza per vaccinazione Covid-19 di cui all'art. 2-bis decreto legge n. 172/2021.

In applicazione dell'art. 57 CCNL FC 2019-2021, comma 2, lett. d), sono considerate con parametro medio nazionale le ore dei soggetti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del CCNL FC, nonché le ore dei soggetti di cui al CCNQ 10/07/1996 parte prima punto IV (RLS).

Sulla base della consuntivazione del lavoro svolto, ai dipendenti viene data preventiva informazione da parte dei responsabili delle strutture di appartenenza sulle ore di attività prestata nei processi lavorativi, ai fini della remunerazione spettante.

### **3. Premio collegato alla Performance Organizzativa**

3.1 Una quota delle risorse del Fondo, pari a € **84.273.996,00**, è destinata alla erogazione di compensi accessori in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia per l’anno 2021 ed è corrisposta sulla base del contributo assicurato dal personale, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo.

3.2 Il contributo assicurato dal personale, in ragione dell’effettivo apporto partecipativo, è parametrato secondo la seguente scala:

<b>COMPENSO ACCESSORIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE</b>	
Area Funzionari	Parametro 177
Area Assistenti	Parametro 158
Area Operatori	Parametro 100

### **4. Fondo di sede**

4.1 Una quota delle risorse del Fondo, pari a € **34.114.685,00** viene assegnata agli uffici a titolo di Fondo di sede, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 4 CCNL FC 2019-2021, per remunerare significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali realizzati sia con l’esercizio di compiti che richiedono elevata qualificazione professionale in materia tributaria o che comportano specifiche responsabilità, sia con l’attuazione di piani e progetti strumentali, nonché per premiare il merito e il miglioramento della *performance* del personale, secondo quanto definito a livello nazionale con il presente accordo.

Tale somma viene ripartita secondo i criteri di seguito indicati.

4.2 La quota di € **350.000,00** è destinata a remunerare il personale impiegato nelle attività collegate all’azione di prevenzione e contrasto all’evasione (verifiche, controlli mirati, interventi di contrasto alle frodi tributarie, accessi mirati eseguiti nell’ambito dell’attività di accertamento, accessi brevi, accordi preventivi, procedure amichevoli (MAP), accordi adempimento collaborativo etc.), comprese quelle svolte per conto dell’Autorità Giudiziaria.

Il compenso tiene conto del diverso grado di complessità dell'attività svolta, ed è differenziato in relazione alla tipologia di contribuente oggetto dell'attività di verifica fiscale.

Le attività remunerate sono esclusivamente quelle di cui all'**Allegato C**. L'attività svolta è valorizzata sulla base del Tempo Unitario Medio calcolato per ciascuna tipologia di attività e indicato nel citato Allegato C e le risorse sono ripartite tra le diverse tipologie in proporzione al valore risultante dal prodotto tra il totale delle attività consuntivate, risultanti dai sistemi gestionali, e il tempo unitario medio.

Il compenso viene attribuito al personale che ha svolto l'attività istruttoria, in ragione dell'effettivo e documentato apporto partecipativo di ciascuno, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali territoriali e con la RSU. Eventuali risorse residue nella corresponsione di tali compensi affluiscono nella quota di cui al punto 4.4.

**4.3** In analogia con quanto già convenuto per l'anno 2020, visto il perdurare dello stato pandemico anche per il 2021, la quota di € **10.025.039,00** è destinata al personale addetto all'attività di assistenza e informazione all'utenza, anche svolta da remoto, ad esclusione delle attività di cui al successivo punto 4.5, sui servizi di seguito specificati: codici fiscali; partite IVA; atti giudiziari; atti privati; dichiarazioni di successione; correttive in assistenza; appuntamenti tramite CUP; certificati ipotecari; visure e certificati rilasciati; ispezioni ipotecarie; domande di voltura; istanze di correzione e/o rettifica presentate; formalità acquisite.

Ferma restando in ogni caso la completa equiparazione tra l'attività svolta in presenza e quella in lavoro agile, oltre al rapporto diretto con l'utenza (sportello fisico, pre-chiamata e videochiamata), è valorizzata per l'anno 2021 anche l'attività di gestione asincrona del rapporto con l'utenza (mail o PEC).

Al solo fine della ripartizione tra gli uffici della suddetta quota, si utilizza un indicatore di produzione (numero dei prodotti relativi alle principali tipologie di attività consuntivate moltiplicato per uno specifico parametro di ponderazione mediamente collegato al tempo di erogazione delle diverse tipologie di servizio richieste dall'utenza) relativo a: codici fiscali (parametro 1); partite IVA (parametro 1); atti giudiziari (parametro 0,5); atti privati (parametro 1,5); dichiarazioni di successione (parametro 2); correttive in assistenza (parametro 3); appuntamenti tramite CUP, (parametro 4); incremento degli atti privati telematici (parametro 2); certificati ipotecari richiesti (parametro 1,5); visure e certificati rilasciati, escluso SISTER (parametro 0,5); ispezioni ipotecarie in ufficio (parametro 0,5); domande di voltura presentate escluso SISTER (parametro 1); istanze di correzione e/o rettifica presentate (parametro 0,5); formalità acquisite (parametro 1). Gli indicatori di produzione dei servizi resi attraverso l'utilizzo della modalità videochiamata sono valorizzati con un parametro maggiorato del 50% rispetto a quelli resi con diverse modalità.

La somma attribuita agli uffici sulla base dei parametri di cui al punto precedente, sarà distribuita al personale interessato, in relazione all'impegno effettivamente prestato nell'attività di assistenza misurato secondo i seguenti parametri:

1. Per l'attività di assistenza e informazione all'utenza al front-office, rilevata attraverso i sistemi gestionali in uso, la remunerazione avviene tenendo conto dei seguenti parametri giornalieri:
  - a) Parametro 1: assistenza prestata da 2 a 4 ore e 30 minuti al giorno;
  - b) Parametro 0,5: assistenza prestata da mezz'ora a due ore al giorno;
  - c) Parametro 1,5: assistenza prestata per più di 4 ore e 30 minuti al giorno.
2. Per l'attività di assistenza e informazione all'utenza tramite appuntamenti telefonici CUP e in videochiamata, la remunerazione avviene moltiplicando il numero di appuntamenti svolti a distanza da ciascun addetto su base annuale, come rilevati dai sistemi gestionali, per il valore medio unitario pari a venti minuti, rapportato ad una giornata di 4 ore (totale appuntamenti annuali diviso 12, che si assume corrispondente al numero di appuntamenti erogabili in una giornata di 4 ore), con arrotondamento all'unità superiore, nel limite massimo delle giornate lavorate dal singolo addetto.
3. La trattativa locale può definire una differente valorizzazione dell'assistenza asincrona, rilevata con i sistemi di monitoraggio localmente adottati, rispetto a quella diretta, modificando il valore dell'indennità giornaliera del singolo addetto, calcolata con i parametri di cui alle lettere a), b), c) di cui al punto 1, nel limite di un più o meno 5%.
4. Nel caso in cui l'attività asincrona di cui al punto 3, sia svolta nella stessa giornata dell'attività sincrona di cui ai precedenti punti 1 e 2, l'indennità giornaliera è calcolata, separatamente per le due attività, nel limite massimo del parametro di cui al punto c) (parametro 1,5).

A decorrere dall'anno 2023, il compenso incentivante connesso allo svolgimento delle attività di assistenza e informazione che comportano il contatto diretto o sincrono con l'utenza, sarà corrisposto esclusivamente sulla base delle risultanze dei sistemi gestionali (ARGO - Statistiche) ordinariamente in uso presso gli uffici, tenendo conto dell'effettivo apporto partecipativo di ciascun addetto.

**4.4** La quota di € **7.240.306,00** viene assegnata agli uffici in proporzione alle ore consuntivate nel 2021. Il predetto importo è comprensivo della quota relativa al fondo di sede degli Uffici centrali, pari a € **1.448.061,00**. Il fondo di sede del Centro Operativo di Pescara include la somma di € **33.900,00** destinata alla remunerazione dell'attività del personale direttamente impegnato nel servizio di assistenza telefonica.

Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, la contrattazione di sede definirà il pagamento delle indennità e degli altri compensi sulla base dei criteri di cui **all'Allegato D** e la ripartizione della parte eventualmente residua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

**4.5** Una quota pari a € **1.700.000,00** è destinata a remunerare, in ciascuna sede di contrattazione di posto di lavoro, l'impegno del personale in servizio presso le Sezioni di Assistenza Multicanale nelle attività di consulenza telefonica e risposta ai contribuenti.

**4.6** Una quota pari a € **14.799.340,00** è destinata a retribuire la performance collettiva in ciascuna sede di contrattazione di posto di lavoro, sulla base dei criteri previsti al precedente punto 3.

## **5. Clausole finali**

Alla corresponsione delle somme di cui ai punti precedenti, si applicano le disposizioni previste dall'Accordo del 27 gennaio 2021 sulle clausole di sospensione e di esclusione del pagamento dei compensi e premi incentivanti.

*Roma, 21 settembre 2023*

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	
<b>FIRMATO</b>	CISL FP	<b>FIRMATO</b>
	FP CGIL	<b>FIRMATO *</b>
	UIL PA	<b>FIRMATO</b>
	CONFSAL-UNSA	<b>FIRMATO</b>
	FLP	<b>FIRMATO *</b>
	USB PI	<b>FIRMATO</b>
	CONFINTESA FP	<b>FIRMATO</b>

**(\*) nota a verbale**

### **Dichiarazione congiunta**

Dall'anno 2022 l'indennità di cui al punto 14 dell'allegato D, potrà essere eventualmente riconosciuta esclusivamente a carico del residuo del fondo di sede di ciascuna struttura.

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	
<b>FIRMATO</b>	CISL FP	<b>FIRMATO</b>
	FP CGIL	<b>FIRMATO</b>
	UIL PA	<b>FIRMATO</b>
	CONFSAL-UNSA	<b>FIRMATO</b>
	FLP	<b>NON FIRMATO</b>
	USB PI	<b>NON FIRMATO</b>
	CONFINTESA FP	<b>FIRMATO</b>